

## ALIQUOTE I.C.I. 2010

**PER L'ANNO 2010 SONO STATE CONFERMATE LE ALIQUOTE I.C.I. DELL'ANNO 2008 E 2009, APPROVATE CON D.C.C. N. 3 DEL 22/01/2008**

<p>Ai sensi del D.L. n. 93 del 27/05/2008 sono <u>escluse</u> dal pagamento le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo (A/2 A/3 A/4 A/5 A/6 A/7) e relative pertinenze (una sola pertinenza per ogni Categoria C/2 C/6 C/7); nonché quelle assimilate con il Regolamento Comunale, quali:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- le abitazioni e le relative pertinenze concesse in uso gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado, ivi residenti e dagli stessi utilizzate come abitazioni principali;</li><li>- le abitazioni e le relative pertinenze (una sola pertinenza per ogni Categoria C/2 , C/6, C/7) possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate;</li><li>- le abitazioni e le relative pertinenze possedute dai soggetti che la legge obbliga a risiedere in altro comune per ragioni di servizio, qualora risultino occupate, quale abitazione principale, dai familiari del possessore;</li><li>- le abitazioni e le relative pertinenze utilizzate a tale titolo dai soci delle cooperative edilizie a proprietà indivisa.</li></ul>		
Devono l'ICI le unità immobiliari adibite ad abitazione principale e relative pertinenze del soggetto passivo censite nelle Categorie A/1 (abitazioni di tipo signorile) -A/8 (abitazioni in ville) e A/9 (Castelli , palazzi di eminenti pregi artistici o storici) per le quali continua ad applicarsi la detrazione di € 103,29	5 per mille	
Devono l'ICI, le abitazioni e le relative pertinenze (una sola pertinenza per ogni Categoria C/2 , C/6, C/7) possedute a titolo di proprietà o usufrutto dai cittadini residenti all'estero purché non risultino locate, applicandosi la detrazione di € 103,29 (Risoluzione Ministeriale n. 1/DF del 4/03/2009)	5 per mille	
terreni, aree fabbricabili ed altri fabbricati	7 per mille	
per i proprietari che concedono l'unità immobiliare in locazione, a titolo di abitazione principale, come previsto dall'art. 2, comma 4 della Legge n. 431 del 9.12.98;	4,5 per mille	
per i proprietari che concedono, tramite l'Agenzia C.A.S.A., l'unità immobiliare in locazione, a titolo di abitazione principale, come previsto dall'art. 2, comma 4 della Legge n. 431 del 9.12.98	0,7 per mille	
per un periodo non superiore ai tre anni, per i fabbricati invenduti realizzati dalle imprese che hanno per oggetto, esclusivo o prevalente dell'attività, la costruzione ed alienazione di immobili.	4 per mille	
detrazione abitazione principale (per A/1 – A/8 e A/9)	€ 103,29	

In applicazione della Legge Finanziaria DEL 23/12/1996 N. 662,

RIVALUTAZIONE RENDITE CATASTALI FABBRICATI: 5 %

RIVALUTAZIONE REDDITI DOMINICALI TERRENI: 25 %

L'Imposta può essere versata in una unica Soluzione entro il 16/06/2010, oppure in 2 rate, di cui:

ACCONTO 50%: 16/06/2010

**SALDO 50%:**

**16/12/2010**

CON EVENTUALE CONGUAGLIO SULLA 1° RATA VERSATA

**Il versamento potrà essere eseguito**, per gli immobili ubicati nel Comune di Asti, a mezzo C/C postale n. **88657838** intestato a **Equitalia Sestri S.p.A.**

- Presso tutti gli uffici postali
- Presso lo stesso Concessionario Equitalia Sestri S.p.A. – c.so Torino n. 18 - 14100 ASTI – (senza alcuna commissione) orario: dal Lun. al Ven. dalle 8,20 alle 13,00.
- **PAGAMENTO on-line** SUL SITO [www.comune.asti.it](http://www.comune.asti.it) oppure [www.equitaliasestri.it](http://www.equitaliasestri.it)
- **MODELLO F 24 - (MODELLO DI PAGAMENTO UNIFICATO)** reperibile e pagabile presso tutti gli sportelli bancari. Si informa che per il Comune di Asti, il “codice ente/codice comune” da indicare nella compilazione del modello è “A479”

*L’F24 consente ai contribuenti di versare con un unico modello oltre alle imposte erariali (Irpef, Iva, etc.) e ai contributi previdenziali e assicurativi, anche l’ICI, utilizzando i seguenti codici:*

### **CODICI TRIBUTO**

#### **Tutte le tipologie di contribuente: Ici**

<b>Contribuente</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Adempimento</b>	<b>Codice Tributo</b>
CONTRIBUENTE PER IMPOSTE PROPRIE	IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (ICI) PER L’ABITAZIONE PRINCIPALE	PER AUTOLIQUIDAZIONE	<b>3901</b>
CONTRIBUENTE PER IMPOSTE PROPRIE	IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (ICI) PER I TERRENI AGRICOLI	PER AUTOLIQUIDAZIONE	<b>3902</b>
CONTRIBUENTE PER IMPOSTE PROPRIE	IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (ICI) PER LE AREE FABBRICABILI	PER AUTOLIQUIDAZIONE	<b>3903</b>
CONTRIBUENTE PER IMPOSTE PROPRIE	IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (ICI) PER GLI ALTRI FABBRICATI	PER AUTOLIQUIDAZIONE	<b>3904</b>
CONTRIBUENTE PER IMPOSTE PROPRIE	IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI - INTERESSI (RISOLUZIONE N. 32/E DEL 02/03/2004)	PER DEFINIZIONE DELL’ACCERTAMENTO	ALTRI TIPI DI DEFINIZIONE E REGOLARIZZAZIONE <b>3906</b>
CONTRIBUENTE PER IMPOSTE PROPRIE	IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI - SANZIONI (RISOLUZIONE N. 32/E DEL 02/03/2004)	PER DEFINIZIONE DELL’ACCERTAMENTO	ALTRI TIPI DI DEFINIZIONE E REGOLARIZZAZIONE <b>3907</b>

**Il pagamento mediante il modello F24 può essere effettuato presso tutti gli sportelli bancari e postali e presso i Concessionari della riscossione.**

Ulteriori informazioni sono consultabili direttamente sul sito [www.agenziaentrate.it](http://www.agenziaentrate.it)